

Civile Ord. Sez. 1 Num. 16878 Anno 2026
Presidente: FALABELLA MASSIMO
Relatore: CATALLOZZI PAOLO
Data pubblicazione: 29/05/2026

Oggetto: arbitrato

202

e

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24158/2021 R.G. proposto da
EAM Solar ASA e EAM Solar Italy Holding s.r.l., in persona dei rispettivi
legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avv.
Claudio Consolo, Maria Cristina Pagni, Gian Battista Origoni della Croce
e Daniele Vecchi

- *ricorrenti* -

contro

Avelos s.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avv. Romano Vaccarella e Daniele Geronzi

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. n. 1946/2021,
depositata il 23 giugno 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2026
dal Consigliere Paolo Catallozzi;

RILEVATO CHE:

- la EAM Solar ASA e EAM Solar Italy Holding s.r.l. propongono ricorso

per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 23 gennaio 2021, di reiezione dell'impugnazione per l'annullamento del lodo arbitrale del 2 aprile 2019 che aveva respinto le domande delle predette società aventi ad oggetto: l'annullamento del contratto di compravendita delle quote societarie di un certo numero di società veicolo, concluso con la Aveleos s.a., per dolo; l'accertamento della nullità di alcune sue clausole; la risoluzione del contratto medesimo; la condanna della predetta Avelos s.a. alla restituzione del corrispettivo; il collegio arbitrale aveva accolto solo la domanda di risarcimento dei danni avanzata nei confronti della società, danni liquidati in misura pari al 10% del prezzo pagato, in applicazione della clausola 6.1.5 del contratto;

- la Corte di appello ha riferito che il procedimento arbitrale era stato promosso dalle odierne ricorrenti a seguito della instaurazione di un processo penale a carico di esponenti della Avelos s.a. per frode ai danni della G.S.E. s.p.a. (società pubblica che eroga gli incentivi di legge previsti per la produzione di energia solare) sull'assunto che gli imputati fossero a conoscenza delle indagini penali e, ciò nonostante, avessero omesso di informare l'acquirente delle irregolarità relative agli impianti fotovoltaici e alle false attestazioni rese al fine di usufruire degli incentivi di legge;

- dopo aver dato atto che il collegio arbitrale aveva accolto la sola domanda di risarcimento dei danni, nei limiti dell'indennizzo massimo previsto contrattualmente, la nominata Corte ha disatteso l'impugnazione escludendo la sussistenza delle dedotte cause di invalidità;

- il ricorso è affidato a quattro motivi;

- resiste con controricorso la Avelos s.a.;

- le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE:

- con il primo motivo le ricorrenti denunciano la nullità della sentenza

ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ. per violazione degli artt. 99, 112 e 115 cod. proc. civ. e 2907 cod. civ., nella parte in cui ha ritenuto corretta l'affermazione degli arbitri secondo cui questi non potevano conoscere alcuni dei fatti storici dedotti a fondamento della domanda di annullamento per dolo;

- evidenziano, in particolare, che tali fatti si riferivano alle condotte integranti le ipotesi di reato contestate in sede penale agli imputati Marco Giorgi e Igor Akhmerov, rispettivamente amministratore e direttore generale della Aveleos s.a. al momento dei fatti, e, più precisamente, all'omessa informazione da parte di questi ultimi delle irregolarità relative agli impianti fotovoltaici e alle false attestazioni rese al fine di usufruire degli incentivi di legge e dell'esistenza delle relative indagini penali, benché già a loro conoscenza prima del *closing* dell'operazione;

- osservano che nel ritenere corretta l'affermazione degli arbitri secondo la quale il processo penale impediva di conoscere non solo delle domande di danni, ma anche della domanda di annullamento del contratto nella misura in cui la *causa petendi* di tale domanda fosse fondata su quegli stessi comportamenti criminosi contestati in sede penale ai predetti Giorgi e Akhmerov, la Corte di appello sarebbe incorsa in una violazione del diritto di azione, avuto riguardo all'assenza di rimedi alternativi, e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;

- sostengono che un conto è valutare i fatti allegati dalla parte e considerarli non conferenti o non provati, altro è rifiutarsi a priori di conoscere alcuni dei fatti stessi, invocati quali *causa petendi*, e che il potere-dovere del giudice civile di conoscere di tutti i fatti costitutivi posti a fondamento del diritto esercitato in sede civile non subisce alcuna *deminutio* a causa della rilevanza penale di quei medesimi fatti;

- con il secondo motivo le ricorrenti deducono la nullità della sentenza per violazione dell'art. 829, primo comma, nn. 10 e 12 cod. proc. civ.

nella parte in cui ha impropriamente ritenuto che le questioni poste con i primi due motivi di impugnazione, aventi a oggetto il rifiuto degli arbitri di conoscere una parte dei fatti dedotti e, per l'esattezza, quelli esaminati in sede penale relativi alle condotte degli amministratori, si risolvessero in una inammissibile richiesta del merito della controversia;

- con il terzo motivo le ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 2907 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto infondata l'impugnazione del lodo sul fondamento che gli arbitri avessero comunque deciso nel merito la domanda di annullamento benché, in realtà, tale domanda era stata decisa solo apparentemente o comunque parzialmente, atteso che era stata esaminata solo su una parte della *causa petendi* posta a fondamento della stessa;

- con l'ultimo motivo le ricorrenti lamentano l'omessa o comunque apparente motivazione in relazione al settimo motivo di impugnazione vertente sulla dedotta nullità delle clausole in forza delle quali era stato limitata la responsabilità della venditrice ai sensi dell'art. 1229 cod. civ.;

- i primi tre motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati;

- la Corte di appello ha in proposito rilevato che gli arbitri avevano «escluso dal perimetro della propria cognizione l'esame di quegli elementi di fatto, che facevano specifico riferimento alle condotte di Igor Akhmerov e Marco Giorgi» in quanto *sub iudice* in sede penale e, per tale ragione, astrattamente rilevanti ai fini di «un giudizio sulla responsabilità di Aveleos in una giurisdizione differente»;

- ha, quindi, ritenuto che tale attività non dava luogo a una limitazione della decisione ad alcune delle domande proposte, ma era «diretta a selezionare gli elementi di fatto idonei a contribuire alla formazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*» e che la stessa, al pari dell'operato successivo, consistente nella valutazione del materiale

probatorio, atteneva al merito della controversia e non era pertanto sindacabile attraverso l'impugnativa per nullità del lodo arbitrale;

- orbene, la Corte d'appello ha errato nell'escludere la nullità del lodo, poiché il collegio arbitrale, pur avendo preso atto dell'allegazione di determinati fatti costitutivi della domanda, ne ha escluso in via pregiudiziale l'accertamento in ragione della pendenza di un giudizio penale vertente sugli stessi, determinando così una indebita restrizione del *thema decidendum* e una altrettanto indebita alterazione della *causa petendi*;

- infatti, il lodo si è pronunciato su un oggetto diverso da quello devoluto e ciò costituisce non solo inosservanza dell'obbligo, incombente sugli arbitri e rilevante quale causa di nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 cod. proc. civ., di decidere su tutto il *thema decidendum* sottoposto al giudizio arbitrale (cfr. Cass. 22 marzo 2013, n. 7282), ma anche violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, il quale non tollera una alterazione della *causa petendi* da parte del giudice (cfr. Cass. 3 luglio 2019, n. 17897; Cass. 13 novembre 2018, n. 29200; Cass. 10 aprile 2015, n. 7287);

- una siffatta restrizione del *thema decidendum* non può essere giustificata con la rispondenza dei fatti dedotti nel giudizio arbitrale con quelli oggetto di accertamento in sede penale, in quanto, come noto, il principio di autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale impone al giudice civile – e, quindi, anche all'arbitro rituale – di procedere a un autonomo accertamento dei fatti, salvi i limitati effetti vincolanti della sentenza penale previsti dalla legge, onde la cognizione di quel giudice non soffre limitazioni in ragione della mera pendenza del procedimento penale (cfr. Cass. 2 dicembre 2022, n. 35466; Cass. 30 dicembre 2021, n. 42028; Cass. 25 novembre 2021, n. 36638);

- non si verte, quindi, in una ipotesi di valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri (cfr. Cass. 16 maggio 2024, n.

13604), quanto di una illegittima negazione della funzione decisoria degli arbitri medesimi su una parte della controversia, con conseguente limitazione dell'oggetto del giudizio arbitrale;

- anche il quarto motivo è fondato;
- il settimo motivo di impugnazione, di cui le ricorrenti lamentano l'omessa motivazione, verteva sulla deduzione di nullità del lodo per contrarietà all'ordine pubblico, in relazione alla mancata esclusione per nullità delle clausole 6.1.2 e 6.1.5 del contratto, limitative della responsabilità contrattuale del venditore, in quanto asseritamente in violazione dell'art. 1229 cod. civ.;
- sul punto la Corte di appello ha ritenuto che il motivo di impugnazione, trattato unitamente all'ottavo motivo, fosse inammissibile in quanto con esso «le attrici, nel lamentare la nullità del lodo per contrarietà all'ordine pubblico, hanno in realtà censurato la valutazione delle prove compiuta dagli arbitri, deducendo che gli arbitri avrebbero negato la conoscenza in capo ad Aveleos delle indagini della Guardia di Finanza del 2012 svolte presso Aión»;
- si tratta all'evidenza di una motivazione che non raggiunge il cd. minimo costituzionale, non consentendo di comprendere le ragioni per cui il motivo di impugnazione è stato dichiarato inammissibile;
- infatti, l'argomento utilizzato dalla Corte territoriale per giustificare la decisione adottata, consistente nel fatto che la censura investirebbe la valutazione delle prove compiuta dagli arbitri, appare priva di alcuna connessione logica con il motivo di impugnazione e non consente di cogliere la ragione per cui la contestata clausola contrattuale – così come interpretata dagli arbitri – fosse valida in relazione al dedotto limite di cui all'art. 1229 cod. civ.;
- per le suesposte considerazioni, pertanto, la sentenza impugnata va cassata e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata relativamente ai motivi di ricorso accolti e rinvia, anche per spese, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22 aprile 2026.

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale